



Ministero dell'interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1404/4122 sott. 32

Roma, 10 dicembre 1999

Al Comando Provinciale VV.F.
00186 ROMA
(rif. nota prot. n° 42141 del
27/11/1999)

e, p.c. All'Ispettorato Regionale VV.F.
per il Lazio
Viale del Ciclismo, 19
00144 – ROMA
(Rif. prot. n° 6887 del
10.12.1998)

OGGETTO: D.M. 9 Aprile 1994. Capacità di deflusso – Quesito.

Codesto Comando provinciale con la nota a margine indicata, ha chiesto di conoscere se, per il dimensionamento delle vie di uscita nelle strutture ricettive e similari, sia corretto applicare, indipendentemente dal piano considerato, il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50), qualora le uscite dei piani immettano direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne.

Al riguardo, condividendo in via di principio la proposta formulata, si ritiene che la stessa, stante l'attuale quadro normativo, possa essere autorizzata in deroga secondo le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37,¹ precisando comunque che le scale costituenti luoghi sicuri dinamici, devono immettere direttamente all'esterno dell'edificio servito, e che la lunghezza del percorso orizzontale al piano sia limitata a 40 metri, come stabilito dalla normativa in oggetto.

¹ Non è consentito applicare il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50) agli altri piani, anche se le uscite dei piani immettono direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne